

---

**Fondazione Bruno Visentini**

## CONTRATTI PUBBLICI, SUI RIMEDI ALTERNATIVI SCELTA IN CONTINUITÀ

di **Michela Conforti**

---

**G**li articoli dal 210 al 220 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) disciplinano i metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale (Adr).

Si tratta dell'accordo bonario, della transazione, dell'arbitrato, del collegio consultivo tecnico (Cct) e dei pareri di pre-contenzioso dell'Anac.

I rimedi si caratterizzano per la sostanziale continuità con quelli della precedente codificazione, come si evidenzia anche dalla lettura della relazione al Codice, che segnala soltanto poche modifiche.

Particolarmente pertinente agli istituti in esame è il richiamo ad un'analisi dell'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, per gli anni 2017 e 2018, dal quale si evince che l'incidenza del contenzioso amministrativo sulle procedure d'appalto è minimo, in quanto la percentuale di procedure impugnate in quegli anni è risultato, rispettivamente, dell'1,4% e dell'1,5%, e quello delle procedure «sospese» dello 0,33% e dello 0,31% ([www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/codice-dei-contratti-pubblici](http://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/codice-dei-contratti-pubblici)).

La deflazione del contenzioso, pur essendo sempre e comunque un obiettivo da perseguire e incentivare, a causa della conclamata "scarsità" della risorsa giustizia (Cassazione, Sezioni Unite civili, 26242 e 26243/2014; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5/2015), non attiene, dunque, in maniera preponderante, al procedimento di aggiudicazione dei contratti pubblici.

La circostanza traspare anche dalla tipologia di "strumenti" delineata dal Codice, che sono, per lo più, preordinati ad evitare o risolvere controversie che si pongono "a valle" della scelta del contraente, riguardando vicende della fase

esecutiva, con la rilevante eccezione dei pareri di precontenzioso dell'Anac.

L'accordo bonario è preordinato alla risoluzione delle controversie suscettibili di insorgere durante l'esecuzione a causa dell'iscrizione di riserve (o, per i servizi e le forniture, a causa delle contestazioni dell'impresa).

Anche la transazione concerne vicende della fase esecutiva del contratto potenzialmente foriere di contenzioso, ma con un ambito applicativo più ampio del rimedio precedente.

Il rimedio richiama il tipo contrattuale del Codice civile e riprende le precedenti codificazioni del 2016 e del 2006. Quest'ultima, in particolare, aveva deciso di dare compiuto riconoscimento positivo alla prassi di servirsene.

Parimenti collegato alle liti insorte a causa dell'esecuzione dei contratti pubblici è l'arbitrato.

*—continua a pagina 40*

**Osservatorio Fondazione Bruno Visentini**

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA